

Codice A1617A

D.D. 21 marzo 2022, n. 86

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione realizzazione del Progetto "Riposizionamento sciovia a fune alta Alpe Cialma e realizzazione nuova sciovia Cialma-Cimur in comune di Locana Richiedente: comune di Locana (P. IVA 01394550014)



ATTO DD 86/A1617A/2022

DEL 21/03/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1617A- Tecnico-Forestale Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione realizzazione del Progetto "Riposizionamento sciovia a fune alta Alpe Cialma e realizzazione nuova sciovia Cialma-Cimur in comune di Locana
Richiedente: comune di Locana (P. IVA 01394550014)

Visti:

- la nota prot. n° 1830 in data 30/12/2021, pervenuta in data 03/01/2022, protocollo in ingresso n° 117/DA1813B, con cui la Unione Montana Gran Paradiso ha comunicato di avere indetto ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n° 241/1990 e secondo quanto previsto dall'art 5 del D.P.G.R. 13/R/2004, una Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, da remoto in videoconferenza, per il giorno 09/02/2022, per l'esame del progetto "Riposizionamento sciovia a fune alta Alpe Cialma e realizzazione nuova sciovia Cialma-Cimur in comune di Locana", presentato dal comune di Locana, ed approvato con la D.G.C. n° 87 in data 31/10/2021, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Locana, foglio n° 75, particelle n° 50, 143, 145, 162, 164, 165, 194 e 221;
- il verbale della seduta della prima Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 09/02/2022 trasmesso dalla Unione Montana Gran Paradiso con nota prot. n° 260 in data 21/02/2021, pervenuta in data 21/02/2021, protocollo in ingresso n° 20845/DA1813B, dal quale si evince che non risultano motivi ostativi alla realizzazione del progetto de quo;
- il verbale in data 11/03/2022 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, del progetto "Riposizionamento sciovia a fune alta Alpe Cialma e realizzazione nuova sciovia Cialma-Cimur in comune di Locana";

Considerato che in base alle attività istruttorie svolte dal Funzionario incaricato risulta che :

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r.

45/1989;

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento ricade nel comprensorio sciistico riconosciuto con la D.G.R. n° 22-8285 in data 11 gennaio 2019, che si sviluppa in destra orografica della media Valle Orco da quota 1.400 m.s.l.m a quota 1.700 m.s.l.m, attualmente dotato di due piste da sci servite da due impianti di risalita;
- il progetto proposto prevede:
 - lo smantellamento delle esistenti sciovie "La Cialma" e "Carello", quest'ultima nell'ambito della realizzazione del progetto "Costruzione di una nuova seggiovia biposto ad attacchi fissi Carello – Alpe Cialma" approvato per gli aspetti inerenti il vincolo idrogeologico con la D.D. n° 3014/DA1813B in data 21/10/2021;
 - interventi di ripristino della linea precedentemente occupata dalla sciovia "La Cialma" attraverso la parziale rimozione dei plinti di ancoraggio dei sostegni di linea, ricopertura con terra vegetale, inerbimento e piantumazione di specie forestali adatte alla stazione, su una superficie di circa 1.500 m²;
 - la realizzazione di una nuova sciovia a fune alta monoposto ad attacchi fissi con posizionamento della stazione motrice-tenditrice a valle alla quota di 1.693 m.s.l.m., della stazione di rinvio a monte, alla quota di 1.883 m.s.l.m., oltre alla posa di 10 sostegni di linea montati su plinti in cls con una impronta al suolo di circa 4 m² ciascuno, e di due garitte in legno presso la stazione di monte e quella di valle posate su basamento in cls con una impronta al suolo di circa 14 m² ;
- l'intervento interesserà unicamente formazioni erbacee del piano subalpino e non interesserà superficie boscata;
- la realizzazione delle opere comporterà movimenti terra modesti, pari a 1.980 m³ tra volumi di scavo e riporto, totalmente compensati tra loro, ed interesseranno una superficie pari complessivamente a 3.870 m² , di cui 750 m² relativi a modifiche del sedime della pista da sci, 916 m² relativi alla viabilità di cantiere a carattere temporaneo, e 1.185 m² per la posa della linea interrata dei sottoservizi;
- l'intervento ha la finalità di migliorare la fruibilità turistico - ludica della pista da sci e non persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;
- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina a spaglio di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area interessata e sulle aree limitrofe. Si rileva che alle quote superiori l'inerbimento potrebbe risultare poco efficace, pertanto in corso di esecuzione sarà opportuno valutare la necessità di utilizzare altre tecniche, quali l'idrosemina rinforzata o il sistema nero-verde;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento è realizzato con il concorso finanziario della Regione Piemonte secondo quanto previsto dall'Accordo di programma approvato con il D.G.R. n° 36-8021 in data 07/12/2018;
- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettera b dell'art. 9 della L.r. 45/89 poiché l'azione di trasformazione e modifica è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile con la D.G.R. n° 22-8285 in data 11 gennaio 2019;
- secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.r. n° 74/1989 "Disciplina degli impianti funiviari in

servizio pubblico per il trasporto di persone" il rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto è subordinato alla preventiva approvazione del progetto da parte dell'Unione Montana, secondo quanto previsto dall'art. 96 della L.r. n° 44/2000 e dell'art. 4, comma 2, lettera b) della L.r. n° 14/2019

- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Considerato che il Funzionario incaricato ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che la realizzazione del progetto de quo, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 il comune di Locana (P. IVA 01394550014) a realizzare il Progetto "Riposizionamento sciovia a fune alta Alpe Cialma e realizzazione nuova sciovia Cialma-Cimur in comune di Locana", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Locana al foglio n° 75, particelle n° 50, 143, 145, 162, 164, 165, 194 e 221, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, con la successiva prescrizione:

- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, quali l'idrosemina, anche rinforzata, o il sistema nero-verde;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 5703/DA1819B in data 09/02/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva, ai sensi della L.r. n° 45/1989 e della L.r. n° 74/1989, che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive e gestionali dell'opera secondo quanto previsto nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Luca Rancati per la parte impiantistica, dall'Arch. Stefano Pomerio e dal Dott. For. Giorgio Berteola per le opere di recupero e mitigazione ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici, nel rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni elencate nel parere allegato, che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dal comune di Locana (P. IVA 01394550014) e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare il comune di Locana (P. IVA 01394550014) con sede in Via Roma, 5 – 10080 Locana a realizzare il Progetto "Riposizionamento sciovia a fune alta Alpe Cialma e

realizzazione nuova sciovia Cialma-Cimur in comune di Locana", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Locana al foglio n° 75, particelle n° 50, 143, 145, 162, 164, 165, 194 e 221, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 5703/DA1819B in data 09/02/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";

- la L.r. n° 74/1989 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone"
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" il comune di Locana (P. IVA 01394550014) con sede in Via Roma, 5 – 10080 Locana (To) a realizzare il Progetto "Riposizionamento sciovia a fune alta Alpe Cialma e realizzazione nuova sciovia Cialma-Cimur in comune di Locana", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Locana al foglio n° 75, particelle n° 50, 143, 145, 162, 164, 165, 194 e 221, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 5703/DA1819B in data 09/02/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

b) in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, quali l'idrosemina, anche rinforzata, o il sistema nero-verde;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti, ed in base alle prescrizioni dettate al precedente paragrafo 1.c del presente provvedimento;

- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cotica erbosa ed erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive;
- d) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto le opere sono realizzate con il concorso finanziario regionale e statale;
- e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere b,

4) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni tre. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- d) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- e) si intende rilasciata:
 - e.1) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
 - e.2) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.
 - e.3) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.
- b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

6) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

c) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/2431/2019C/A1800A

(*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Al Settore A1617A

Tecnico Piemonte Nord

e p.c.

Al Settore A1813B

Tecnico Regionale Città

Metropolitana di Torino

Riferimento nota Settore A1813B prot. n. 1041/A1800A del 12/01/2021. DQ Prat. n. 67787/C

Oggetto: L.R. 45/89, L.R. 74/89, Regolamento 13/R/2004. Istanza di autorizzazione del progetto
"Realizzazione nuova sciovia a fune alta "Cialma - Cimur" in Comune di Locana (To).
Proponente: Comune di Locana. Parere istruttorio di competenza su aspetti geologici e
nivologici.

Con riferimento alla convocazione, da parte dell'Unione Montana Gran Paradiso, della 1^a seduta della Conferenza dei Servizi in data 9 Febbraio 2022 in modalità videoconferenza per l'approvazione del progetto dell'impianto di risalita in oggetto, si formula il seguente parere sugli aspetti di competenza, in relazione alle norme riportate in oggetto, sulla base della documentazione progettuale presentata dal proponente.

L'intervento consiste nella realizzazione di una sciovia a fune alta (1690 m – 1880 m s.l.m.) nel comprensorio sciistico denominato "Alpe Cialma".



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

Per la caratterizzazione della litostratigrafia dell'area sono stati utilizzati gli esiti di indagini geognostiche eseguite nei pressi della stazione di monte della seggiovia Carello – Alpe Cialma, consistenti nella realizzazione di un sondaggio a carotaggio continuo spinto a profondità di 21 m dal p.c. e, per la determinazione della categoria di sottosuolo, indagini sismiche di superficie di tipo MASW.

Per quanto concerne la compatibilità urbanistica dell'intervento con il PRGC vigente si rileva che l'impianto in progetto è ubicato all'interno dell'area identificata come "Area Sciistica" e sulla cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica la maggior parte del tracciato ricade in Classe III A e per un breve tratto in classe II.

Per la sua collocazione in un contesto geomorfologico privo di forme di dissesto e per la modesta pendenza del versante interessato il tracciato di linea e le stazioni dell'impianto risultano essere, secondo le valutazioni del geologo professionista, immuni da frane e da valanghe.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e nivologica, contenute nella relazione a firma del Dott. Geol. Dario Fontan;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Locana relativamente al quadro del dissesto e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 74/1989 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Luca Rancati per la parte impiantistica, dall'Arch. Stefano Pomero e dal Dott. For. Giorgio Berteza per le opere di recupero e mitigazione ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

- la progettazione esecutiva dell'impianto, ed in particolare delle opere di fondazione delle stazioni e dei sostegni dell'impianto di risalita, dovrà rispettare le norme NTC del DM 17/01/2018;
- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo;
- un geologo incaricato dalla Direzione lavori dovrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto rispetto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare eventuali accorgimenti tecnici per garantire la stabilità delle opere;
- per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguendo i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di almeno 20 cm prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 30 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

Preso atto che la linea dell'impianto viene dichiarata dai professionisti incaricati immune da valanga, si evidenzia che la gestione del rischio valanghivo sulle piste da sci ad esso asservite, ubi-



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

cate in prossimità del bacino del Rio Carbonere, compete al gestore ed al Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, sulla base di uno specifico Piano di gestione del rischio valanghe.

Si rammenta infine che dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Locana: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale e interessano la pubblica incolumità deve essere presentata denuncia preventiva ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 65-7656 del 21.05.2014.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Dott.ssa Paola Magosso
*sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

*Il Funzionario referente
Dott. Marco Cordola
Tel. 011-4326659
e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*